

## IL PROVVEDIMENTO DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

**Commissioni, sezioni specializzate e incarichi quadriennali**

Istituzione di sezioni specializzate delle commissioni tributarie in relazione a questioni controverse individuate con decreto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Assegnazione ai presidenti di sezione di incarichi quadriennali, rinnovabili una sola volta e a condizione che questi non raggiungano l'età pensionabile nell'arco del proprio mandato. Vigilanza e sanzioni disciplinari più incisive a carico dei componenti delle commissioni, mentre nulla cambia in materia di compensi economici dei componenti che dunque presumibilmente non aumenteranno. È quanto prevede nella sostanza lo schema di decreto di riforma della giustizia tributaria, che andrà venerdì in consiglio dei ministri. Il provvedimento soddisfa anche il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle Commissioni tributarie, assicurandone adeguata preparazione specialistica. Tutti dovranno avere specifica e idonea formazione in materie giuridiche o economico-aziendalistiche e, nelle sezioni specializzate, saranno coadiuvati da collaboratori nominati dalle università, dagli istituti di ricerca e dai master postuniversitari, in grado di fornire un significativo supporto ai collegi nelle attività di ricerca finalizzata all'esame delle controversie.

Nonostante l'obiettivo del progetto di riforma, nella sua fase embrionale, fosse quello di realizzare un radicale e ambizioso restyling del processo tributario mediante l'introduzione delle prove orali e la sottrazione dei giudici tributari al ministero dell'economia e delle finanze, in concreto l'architettura del processo tributario viene rivoluzionata soltanto in parte dalla delega fiscale. Oggetto della revisione del processo tributario è il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, la terzietà dell'organo giudicante, il consolidamento e la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione, l'uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare nel processo tributario, la previsione di immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle Commissioni tributarie, la determinazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese di giudizio.

Prospettive di maggiore snellezza dell'attività giurisdizionale sono alla base del decreto legislativo. Stando al testo provvisorio, infatti, tra le principali proposte di modifica al dlgs 546/92, volte a favorire la rapidità e la semplificazione dei procedimenti tributari, spiccano l'inserimento del

nuovo art. 16-bis contenente l'analitica disciplina delle comunicazioni e notificazioni per via telematica degli atti processuali, la previsione dell'obbligatoria lettura in udienza del dispositivo dell'ordinanza di sospensione dell'atto impugnato, la riduzione del termine per la riassunzione in rinvio del processo da un anno a sei mesi nonché il riconoscimento dell'immediata efficacia esecutiva per tutte le sentenze di condanna in favore del contribuente, ancorché non passate in giudicato.

La tutela giurisdizionale del contribuente appare garantita non solo dalla riduzione dei tempi processuali ma anche dall'innalzamento a 3 mila euro della soglia prevista per l'assistenza tecnica obbligatoria e dall'ampliamento dei soggetti abilitati alla rappresentanza processuale, tra cui figurano, seppure con i dovuti limiti, i dipendenti dei Caf e delle relative società di servizio.

Garanzie crescenti anche sul fronte delle spese processuali: dedicando una disciplina analitica e restrittiva alle ipotesi di compensazione, il decreto recepisce definitivamente l'orientamento della giurisprudenza più consolidata, limitandone l'applicazione solo ai casi di soccombenza reciproca e motivate «gravi ed eccezionali urgenze» e prevedendo altresì la condanna per lite

temeraria.

Non deludono neppure gli interventi più attesi della riforma: l'estensione della sospensiva e dell'istituto della conciliazione in ogni stato e grado del processo. In particolare, viene ipotizzata l'introduzione di nuovi casi di sospensione d'ufficio del processo in caso di pregiudizialità e di pendenza di procedure amichevoli ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni e prevista l'applicazione di interessi al tasso di cui all'articolo 6 del dm 21 maggio 2009 durante il periodo di sospensione cautelare degli atti impugnati in tutti i gradi di giudizio.

Significativa la riformulazione dell'articolo 17-bis in tema di reclamo e mediazione, che ne estende l'obbligatorietà a prescindere dall'ente impositore emittente l'atto di accertamento e prevede l'esame delle istanze a cura di strutture amministrative autonome e distinte rispetto a quelle dedicate all'istruttoria degli atti reclamabili (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

Alla giurisdizione tributaria vengono sottratte le controversie in tema di Copasap e per lo scarico e la depurazione delle acque reflue nonché per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

**Stefano Loconte  
e Daria Pastorizia**